



**COMUNE DI MARANO
VICENTINO**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21.07.2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le funzioni che il Codice Civile Libro III - Titolo II – Capo III – Sez. 1, art. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili ritrovate nel territorio del Comune di Marano Vicentino.

L'ufficio Messi-Protocollo-URP gestisce l'attività concernente le cose ritrovate nel territorio comunale la cui competenza viene assegnata al Sindaco dagli artt. 927 c.c. e seguenti, accetta il ricevimento delle cose rinvenute da privati, curandone la ricerca dei proprietari nonché i successivi adempimenti relativi alla restituzione o al deposito delle stesse.

ART. 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli oggetti e cose mobili, rinvenuti nell'ambito del territorio comunale e non riconducibili al legittimo proprietario o possessore. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle cose in stato di abbandono perché fuori uso o aventi valore di mero rottame ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che consenta l'individuazione del proprietario;
- b) ad eventuali armi, munizioni, esplosivi, la cui accettazione è specifica competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alle cose mobili i veicoli funzionanti a propulsione muscolare (biciclette e simili).

ART. 3

Consegna, accettazione e registrazione degli oggetti rinvenuti

Chiunque trovi una cosa mobile come descritta dall'art.2 del presente regolamento, della quale non conosca il proprietario, deve consegnarla senza ritardo presso l'ufficio Messi-Protocollo-URP, o farne allo stesso segnalazione per l'eventuale ritiro a mezzo operai comunali.

Al momento della consegna presso l'ufficio, un incaricato dello stesso, accertata l'identità del consegnatario, rilascia apposita ricevuta, recante la descrizione dell'oggetto, le circostanze del ritrovamento e le complete generalità del ritrovatore.

Al ritrovatore deve essere rilasciata la ricevuta dell'oggetto consegnato e l'indicazione delle modalità per il ritiro.

Tutti gli oggetti ritrovati e consegnati all'ufficio, sono presi in carico dall'addetto all'ufficio ed annotati in apposito registro numerato progressivamente e cronologicamente.

Ad essi o all'involucro che li contiene, è applicata una fascetta con il numero e la data di registrazione.

Nel registro sono indicati la data della consegna, la natura e la descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, le generalità del consegnatario.

Nel registro sono altresì trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

Nel registro verranno trascritti tutti gli oggetti eccetto quelli minuti e/o privi di valore i quali saranno trattenuti per 7 gg. e successivamente distrutti salvo l'identificazione dell'avente diritto.

Gli Uffici riceventi le cose ritrovate, non rispondono di eventuali danni verificatisi prima della consegna, né sono tenuti alla manutenzione delle stesse.

ART. 4

Oggetti deperibili, nocivi o sospetti tali

I beni deperibili per i quali non è possibile individuare in tempo utile il proprietario e che il ritrovatore non intende trattenere, possono essere distrutti entro 48 ore o smaltiti secondo l'ordinaria procedura per i rifiuti solidi urbani.

Se integri ed in buono stato di conservazione, possono essere ceduti ad enti o associazioni di beneficenza, annotandone la destinazione finale sul verbale di deposito.

Analoga procedura di distruzione o smaltimento, deve essere eseguita per motivi di igiene e tutela degli addetti al ricevimento, nel caso di oggetti rinvenuti quali capi di abbigliamento usati, borse e simili in evidente cattivo stato di conservazione, al di sotto del normale standard igienico.

L'Ufficio che riceve gli oggetti rinvenuti, verifica sempre, dandone atto nell'apposito verbale, il contenuto di borse, valigie e di ogni oggetto atto a contenerne altri, anche se chiusi a chiave, allo scopo di evitare il deposito di sostanze pericolose o nocive.

Qualora venga riscontrata la presenza di oggetti o sostanze pericolose o nocive, viene informata la competente Autorità Sanitaria e il Comune provvede allo smaltimento a norma di legge.

Nel caso di rinvenimento di contenitore sospetto, non si procede alla sua rimozione e viene dato immediato avviso alle forze dell'ordine che procedono al controllo ed all'eventuale apertura dell'oggetto.

ART. 5

Denaro e oggetti preziosi

Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono affidati all'ufficio URP-Messi-Protocollo e custoditi nella cassaforte dello stesso.

Le somme di denaro, trascorsi 30 gg. senza che sia stato possibile rintracciarne il proprietario o questi si sia presentato per il ritiro, sono versate alla Tesoreria comunale, previa emissione della relativa riversale dell'incasso da parte dell'ufficio Ragioneria.

La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato e che non siano di modesta entità, viene cambiata in valuta avente corso legale in Italia.

ART. 6

Immediata identificazione del proprietario

Esperate le procedure di registrazione e di presa in carico delle cose ritrovate, l'ufficio Messi-Protocollo-URP provvede, se possibile, alla individuazione del proprietario.

Quando le condizioni del ritrovamento o la natura dell'oggetto consentono l'individuazione certa del proprietario, l'ufficio provvede ad avvertirlo immediatamente del deposito, fornendo le indicazioni necessarie circa la modalità del ritiro.

ART. 7

Pubblicità del ritrovamento

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del codice civile.

L'ufficio Messi-Protocollo-URP rende noto l'avvenuto rinvenimento e deposito mediante pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito ufficiale del Comune di Marano Vic.no contenente la descrizione sommaria del bene, da farsi per 15 giorni consecutivi, comprendendo in tal modo due domeniche e i tre giorni successivi ogni volta, come previsto dall'art. 928 del codice civile.

ART. 8

Custodia e visione degli oggetti

Le cose ritrovate sono custodite o presso la cassaforte dell'ufficio Messi-Protocollo-URP o, se la natura e le dimensioni delle stesse non lo consentono, presso i magazzini comunali.

Gli interessati possono prendere visione degli oggetti custoditi solamente previa autorizzazione di un addetto all'ufficio Messi-Protocollo-URP e ad accordo sull'orario e il giorno in caso di cose in deposito ai magazzini comunali.

L'ufficio non è comunque tenuto a fornire informazioni o chiarimenti sugli oggetti depositati, se non quelle previste per le forme di pubblicità.

Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è sempre ammessa la visione, anche fuori dal normale orario.

TITOLO II

RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE

ART. 9

Restituzione al titolare

Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al legale rappresentante, a persona delegata al ritiro, munita di apposita delega firmata dal proprietario e corredata di copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

A norma dell'art. 931 c.c. , agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Chiunque sia legittimato al ritiro dell'oggetto, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'onere di fornire all'ufficio Messi-Protocollo-URP la descrizione particolareggiata del medesimo. Esperito l'accertamento, l'ufficio redige apposito verbale di restituzione indicando le generalità complete, il recapito e gli estremi del documento d'identità di chi ritira il bene.

Qualora gli oggetti ritrovati risultino di provenienza furtiva e il proprietario abbia presentato regolare denuncia, la stessa deve essere esibita all'ufficio, all'atto del ritiro.

Copia del verbale di restituzione deve essere trasmessa alla Compagnia Carabinieri territorialmente competente.

Qualora trattasi di documenti d'identità o di riconoscimento come definiti dall'art.1 lettere c) e d) del D.P.R. 445/2000 o altri emessi dalla P.A., sono restituiti all'avente diritto salvo non abbia già provveduto ad ottenere il duplicato nel qual caso saranno trasmessi all'ufficio o ente competenti.

Qualora l'avente diritto risieda in altro Comune, l'ufficio può trasmettere gli oggetti medesimi a mezzo raccomandata A/R al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con l'invito di adempiere alla restituzione.

ART. 10

Restituzione al ritrovatore

A norma dell'art. 929 codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Marano Vic.no senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene al ritrovatore.

Questi, potrà ritirarlo entro il termine di 60 giorni.

Per quanto sopra, l'ufficio Messi-Protocollo-URP provvede ad avvertire l'interessato a mezzo raccomandata A/R di presentarsi personalmente o tramite persona munita di delega per la restituzione.

Le precedenti disposizioni sull'acquisto di proprietà, non si applicano ai Pubblici Ufficiali e agli incaricati di Pubblico Servizio, per le cose trovate nel corso delle loro attività.

ART. 11

Restituzione ad eredi e incapaci

In caso di decesso dell'avente causa, gli oggetti di proprietà del defunto saranno riconsegnati agli eredi legittimi purchè muniti di regolare attestazione.

Gli oggetti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti a minori o a soggetti che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non accompagnati da chi ne abbia la rappresentanza o l'assistenza.

ART. 12

Spese

L'Amministrazione comunale, a cura dell'ufficio economato, si riserva la facoltà di chiedere al proprietario o al ritrovatore, il rimborso delle spese eventualmente occorse per la custodia e conservazione del bene, come previsto dall'art. 929 codice civile.

ART. 13

Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge

A norma dell'art. 930 c.c. , spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o il prezzo eccede i 5,16 euro, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal Giudice.

L'ufficio rimane in ogni caso del tutto estraneo ai rapporti che scaturiscono ai sensi dell'art.930 c.c. tra proprietario e ritrovatore.

Le disposizioni previste dall'art. 930 c.c. , non si applicano ai Pubblici Ufficiali o agli incaricati di Pubblico Servizio, nel caso di rinvenimento di oggetti durante o a causa dell'esercizio delle loro attività.

ART. 14

Stima degli oggetti di valori

In caso di bisogno, il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto nominato dalla Giunta Comunale.

TITOLO III

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

ART. 15

Disponibilità del bene non ritirato

Decorso il termine di un anno dalla seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Marano Vic. e l'ulteriore termine di 60 gg. previsto dall'art. 10 comma 2 del presente regolamento senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro delle cose ritrovate, queste divengono di proprietà dell'Amministrazione comunale.

L'ufficio Messi-Protocollo-URP provvede entro il 31 dicembre di ogni anno, a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Gli oggetti divenuti di proprietà dell'Ente potranno a questo punto:

- a) essere gratuitamente ceduti ad enti pubblici, istituti di beneficenza, cooperative sociali, associazioni ed altri enti senza fini di lucro, con atto di delibera di giunta che assegna tali oggetti individuando il destinatario in base alle richieste pervenute e valutate le finalità delle stesse;
- b) essere distrutti o eliminati qualora inutilizzabili o di nessun valore;
- c) essere conferiti ai centri di raccolta rifiuti;
- d) essere destinati ad Uffici dell'Amministrazione Comunale se idonei e di valore strumentale;
- e) se sono somme di denaro , essere versate alla Tesoreria Comunale per l'introito da parte del Comune;
- f) essere alienati, a seconda della convenienza del loro valore tramite asta pubblica da adottarsi con determinazione dirigenziale, previa stima peritale del loro valore.

ARTICOLI DI LEGGE

Si riporta il testo degli articoli 927, 928, 929, 930, 931, del Codice Civile relativi alle cose ritrovate e dell'art. 647 del Codice Penale.

(1) Articolo 927 del Codice Civile : Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

(2) Articolo 928 del Codice Civile.: Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

(3) Articolo 929 del Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevuto il prezzo, devono pagare le spese occorse.

(4) Articolo 930 del Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (€ 5,16), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

(5) Articolo 931 del Codice Civile: Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

(6) Articolo 647 del Codice Penale: Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un ano o con la multa da € 30,00 a € 309,00:

- 1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;*
- 2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;*
- 3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.*

Nei casi prevenuti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a € 309,00.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Oggetto del Regolamento – pag.2

ART. 2: Ambito di applicazione – pag.2

ART. 3: Consegna, accettazione e registrazione degli oggetti rinvenuti – pag.2

ART. 4: Oggetti deperibili, nocivi o sospetti tali – pag.3

ART. 5: Denaro e oggetti preziosi – pag.3

ART. 6: Immediata identificazione del proprietario – pag.4

ART. 7: Pubblicità del ritrovamento – pag.4

ART. 8: Custodia e visione degli oggetti – pag.4

TITOLO II: RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE

ART. 9: Restituzione al titolare – pag.4

ART. 10: Restituzione al ritrovatore – pag.5

ART. 11: Restituzione ad eredi e incapaci – pag.5

ART. 12: Spese – pag.5

ART. 13: Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge – pag.6

ART. 14: Stima degli oggetti di valori – pag.6

TITOLO III: ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

ART. 15: Disponibilità del bene non ritirato – pag.6

ARTICOLI DI LEGGE: pag. 7